



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

Roma, 21/12/2021

Prot. 0009281

Com. n.52

OGGETTO: Certificazioni verdi Covid-19 (c.d. "Green Pass") – DPCM 17 dicembre 2021 – pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – entrata in vigore

Si informa che nella [Gazzetta Ufficiale n. 299 del 17 dicembre 2021](#) è stato pubblicato, ed è entrato contestualmente in vigore, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in oggetto recante "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 in ordine alle disposizioni attuative del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172".

Nel rinviare alla nostra [nota del 19 giugno u.s.](#) per i contenuti del D.P.C.M. del 17 giugno 2021, si riporta, di seguito, una sintesi delle principali misure d'interesse per il Sistema introdotte con il decreto in oggetto.

1. Estensione ambito di applicazione del DPCM 17 giugno 2021

Il comma 1, lettera b) e c), dell'articolo in commento integra l'ambito di applicazione del D.P.C.M. del 17 giugno 2021 prevedendo che disciplini anche le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie da parte dei soggetti tenuti alla verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale. Inoltre, al fine di rendere più facile la messa a disposizione agli utenti delle certificazioni verdi, viene previsto che il sistema Tessera Sanitaria possa essere consultato anche per il tramite dei laboratori pubblici e privati accreditati, di professionisti sanitari ed altri operatori di interesse sanitario.

2. Generazione e revoca delle certificazioni verdi (modifica art. 8 DPCM 17 giugno 2021)

La lettera d) del comma 1 dell'articolo prevede poi che, in caso di positività riscontrata di un soggetto in possesso di certificazione verde in corso di validità, il sistema Tessera Sanitaria che ha ricevuto la comunicazione comunichi a sua volta la positività alla Piattaforma nazionale-DGC la quale genererà la revoca della certificazione verde in corso, comunicandola anche al Gateway europeo. Notizia della revoca viene inviata al soggetto risultato positivo e sarà annullata in automatico a seguito dell'emissione successiva di certificazione verde per avvenuta guarigione. Di rilievo è la previsione per la quale, in caso di falso positivo, è comunque disponibile sul sistema Tessera Sanitaria la funzione di annullamento della revoca che, motivando l'azione, potrà quindi essere utilizzata dai medici o dai pediatri. Analoga funzionalità è a disposizione anche per la revoca di certificazioni verdi generate per effetto di comportamento fraudolento o di partita di vaccino difettosa. La lista delle certificazioni revocate è messa a disposizione, dal sistema Tessera Sanitaria, di tutte le regioni e pubbliche amministrazioni.

3. Verifica delle certificazioni verdi emesse dalla Piattaforma nazionale – DGC (modifica art. 13 DPCM 17 giugno 2021)

Rispetto alla verifica delle certificazioni verdi emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC viene previsto l'inserimento di una ulteriore modalità di verifica che consenta di accertare il possesso di una certificazione da avvenuta vaccinazione nei casi in cui sia richiesto il green pass rafforzato (art. 1, comma 1, lettera f).

4. Verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale (nuovo capo III-bis DPCM 17 giugno 2021)

La lettera g) chiarisce inoltre che, nel caso in cui il lavoratore abbia consegnato al datore la copia della propria Certificazione Verde, questi effettui la verifica sulla perdurante validità del Green Pass mediante le consuete modalità ovvero attraverso l'app Verifica C-19 o i sistemi automatizzati di interazione con la Piattaforma nazionale-DGC quali SDK, Inps, NoiPA e Sidi.

La lettera l) inserisce nel corpo del DPCM del 17 giugno 2021 **l'art. 17-bis** in cui si specifica che, per rendere più efficace ed efficiente il processo di verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale dei lavoratori subordinati di cui agli articoli 4-bis e 4-ter comma 1 del DL 1° aprile 2021 n.44, il Ministero della Salute rende disponibili specifiche funzionalità che permettono una verifica automatizzata. Tali funzionalità di verifica sono rese disponibili, tra gli altri:

- a) ai responsabili delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore. Per i dirigenti delle scuole statali è prevista una specifica modalità di verifica, disciplinata dal successivo art. 17-ter, di nuovo inserimento;
- b) ai responsabili delle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e *hospice* di cui all'art. 1 - bis del D.L. n. 44/2021 ivi incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, e ai datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle medesime strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni.

Dette funzionalità sono attivate previa richiesta del datore di lavoro.

Nelle more dell'aggiornamento dei sistemi informativi, il personale interessato può comunque comprovare il rispetto dell'obbligo vaccinale mediante i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale che attestino tale circostanza.

Inoltre, la stessa lettera l) aggiunge **l'art. 17-quater** ai sensi del quale la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo diverso dal rapporto di lavoro subordinato, attività lavorativa nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie cui all'art. 8-ter del D.lgs. n. 502/92, ad esclusione del personale che svolge attività lavorativa con contratti esterni, nonché nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e *hospice* di cui all'art. 1-bis del D.L. n. 44 del 2021, ivi incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, è effettuata mediante esibizione da parte degli stessi ai responsabili delle strutture, o loro delegati, di documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano il rispetto dell'obbligo vaccinale.

Infine, si aggiunge l'**art. 17-quinquies** che, con riferimento al personale sanitario, dispone che, nei casi di mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, l'Ordine professionale ne dia comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e ai datori di lavoro. Si ricorda che la violazione dell'obbligo comporta l'immediata sospensione dall'esercizio della professione che, in virtù di quanto previsto dal provvedimento, è ora annotata sull'albo professionale senza, tuttavia, alcuna indicazione che consenta di risalire al motivo di detta interdizione.

5. Modalità di acquisizione delle informazioni da parte dei soggetti tenuti alla verifica di green pass (art. 1, lett. f, h, i, l)

Una delle integrazioni di maggior interesse al DPCM del 17 giugno riguarda il trattamento dei dati personali acquisiti con la verifica dei green pass.

Il provvedimento precisa anzitutto - art. 1, comma 1, lett. *f*) - che, nei casi in cui la fruizione dei servizi o lo svolgimento di un'attività e gli spostamenti sono consentiti esclusivamente ai soggetti con certificazione verde, l'applicazione utilizzata deve permettere di selezionare una modalità di verifica limitata la possesso di una delle certificazioni senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

Si specifica poi - art. 1, comma 1, lett. *h*) - che tutti i soggetti preposti alla verifica del possesso del green pass, tra cui anche i datori di lavoro del settore privato, devono:

- essere appositamente autorizzati dal titolare del trattamento;
- ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei dati connesso all'attività di verifica con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare le modalità di verifica limitata esclusivamente nei casi in cui la fruizione di servizi, lo svolgimento di attività e gli spostamenti siano consentiti ai soggetti muniti delle certificazioni verdi.

Inoltre - art. 1, comma 1, lett. *i*) - rispetto alla situazione attuale, nella quale si doveva avere riguardo soltanto alle misure di sicurezza di cui all'allegato F, il trattamento dei dati dovrà avvenire secondo le modalità e con le misure di sicurezza, tecniche ed organizzative indicate negli allegati C (Acquisizione dati al Sistema TS), F (Misure di sicurezza), G (istruzione) ed H (modalità per il controllo automatizzato delle certificazioni verdi) che sono periodicamente riesaminate ed aggiornate sulla base della valutazione dei rischi per i diritti e libertà degli interessati.

Si specifica infine - art. 1, comma 1, lett. *l*), art. 17-sexies, commi 5 e 13 - che:

- i datori di lavoro dei soggetti che, sulla base di contratti esterni, svolgono attività lavorativa nelle strutture residenziali (di ospitalità e lungodegenza, RSA, riabilitative e residenziali per anziani), socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice, sono titolari del trattamento dei dati personali raccolti tramite la funzionalità descritta nell'allegato I;
- il trattamento dei dati acquisiti nell'ambito delle verifiche sul rispetto dell'obbligo vaccinale delle categorie di lavoratori interessati, deve avvenire secondo le modalità e con le misure di sicurezza, tecniche ed organizzative indicate negli allegati G, I (verifica dell'obbligo vaccinale tramite portale INPS), L (verifica dell'obbligo vaccinale tramite NOIPA) ed M (verifica dell'obbligo vaccinale tramite gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie) - questi ultimi 3 aggiunti dal presente provvedimento - che sono periodicamente riesaminate ed aggiornate sulla base della valutazione dei rischi per i diritti e libertà degli interessati.

Cordiali saluti

Luigi Taranto